PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI FINO AL 30 APRILE 1984 E NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI

Art. 2

L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura e' ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi alle giornate di lavoro retribuite svolte dagli operai entro il 30 aprile 1984, ferme restando le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267. La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e' prorogata fino al 30 aprile 1984.

Versione in vigore dal 24 gennaio 1984, non più in vigore dal 24 marzo 1984 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali
Estremi	Decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-fiscalizzazione-degli-oneri-sociali-fino-al-30-aprile/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it